

COMUNE DI SILVANO PIETRA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DI COLORO
CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 15.12.2009

INDICE

CAPO I

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Integrazioni
Articolo 4	Prestazioni soggette al presente regolamento
Articolo 5	Destinatari degli interventi
Articolo 6	Elementi del calcolo
Articolo 7	Dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 8	Composizione del nucleo familiare
Articolo 9	Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale
Articolo 10	Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale
Articolo 11	Indicatore della situazione economica (I.S.E.)
Articolo 12	Scala di equivalenza
Articolo 13	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e prestazioni comunali agevolate
Articolo 14	Competenze
Articolo 15	Minimo Vitale
Articolo 16	Soglie di accesso
Articolo 17	Controlli

CAPO II

Articolo 18	Interventi di sostegno economico
Articolo 19	Condizioni di esclusione
Articolo 20	Tipologie degli interventi
Articolo 21	Parenti tenuti agli alimenti
Articolo 22	Modalità di presentazione della domanda
Articolo 23	Istruttoria della domanda

CAPO III

Articolo 24 Regolamentazione delle tariffe per la fruizione dei servizi di cui all'art. 4

Articolo 25 Soglie I.S.E.E. – Tabelle di partecipazione alle tariffe annue dei servizi

CAPO IV

Articolo 26 Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 27 Norme integrative

Articolo 28 Pubblicità del regolamento

Articolo 29 Entrata in vigore

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in relazione a:

- servizi la cui compartecipazione al costo da parte degli utenti è determinata con riferimento alla condizione reddituale/patrimoniale
- servizi per l'accesso ai quali la condizione reddituale/patrimoniale è discriminante
- prestazioni sociali agevolate

erogati dal Comune, così come previsto dall'art.1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n.130, DPCM 242 del 4.4.2001 e DPCM 18 maggio 2001.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. L'istituto dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente, noto anche come "riccometro") si configura quale strumento deputato a misurare la situazione economica di coloro i quali, essendo residenti nel territorio del Comune, richiedono a questa Amministrazione agevolazioni in talune prestazioni erogate dal Comune, come dettagliatamente indicate all'articolo 4.

ART. 3

INTEGRAZIONI

3.1. Le disposizioni del presente Regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) ogni altro Regolamento Comunale riguardante i servizi interessati dalla disciplina dell'I.S.E.E.
- d) le disposizioni previste dal Dlgs 109/98 e DPCM 221/99 e Dlgs 130/00 e DPCM 242/01.

ART. 4

PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

4.1. Il presente Regolamento verrà applicato negli ambiti sotto specificati, e precisamente:

- Interventi di sostegno economico.
- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di pasti a domicilio;
- integrazioni delle rette R.S.A. per anziani e disabili;
- servizio tutela minori;
- agevolazioni buoni mensa scolastica;

ART. 5

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

5.1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni in ambito socio assistenziale e socio educativo oggetto del presente Regolamento :

- i cittadini residenti nel Comune di Silvano Pietra;
- gli stranieri residenti nel Comune di Silvano Pietra in possesso del permesso di soggiorno o documentazione equipollente.

ART. 6

ELEMENTI DEL CALCOLO

6.1. La valutazione della situazione economica equivalente viene effettuata con riferimento alla legge statale vigente, comprendente i seguenti elementi:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito ai fini I.R.P.E.F. del nucleo (con applicazione di una franchigia per canone affitto);
- il reddito da attività finanziarie ;
- il patrimonio mobiliare ;
- il patrimonio immobiliare (con applicazione di una franchigia).

6.2. Tali valori vengono presi in considerazione e riparametrati sulla base di una “scala di equivalenza”, coefficiente commisurato al numero di componenti il nucleo familiare, corretto con una serie di maggiorazioni legate a situazioni di particolare disagio (famiglie monoparentali, con un membro disabile, con entrambi i genitori lavoratori...).

ART. 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

7.1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale propria e di tutti i componenti il nucleo familiare. Detta dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 6 del DPCM 242/2001, ha validità di un anno a decorrere dalla presentazione della domanda di prestazione agevolata che ha dato luogo al computo dell'I.S.E.E..

7.2. È lasciata al richiedente la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

7.3. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, quando la dichiarazione sostitutiva compilata dal richiedente non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.

7.4. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta, secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.5.2001 - pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione venga invece resa con l'assistenza dei C.A.A.F., essa potrà essere resa secondo le modalità di compilazione ritenute più congrue ed opportune dai predetti Centri di Assistenza Fiscale (oppure dal comune stesso).

7.5. Il richiedente dichiarerà in ogni caso di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

7.6. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi :

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto o rettifica e/o integrazione.

ART. 8

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

8.1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata e integrata dai D. Lgs 130/2000 e 242/2001, tenuto conto che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. n°223/89, fatto salvo quanto stabilito dai punti che seguono:

- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico, anche se componenti altra famiglia anagrafica.
- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
- I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risultino in altra famiglia anagrafica o a carico IRPEF di altri soggetti.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali
 - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 L.898/70;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ex art. 126 c.c..
- I soggetti che si trovano in convivenza anagrafica ex art. 5 D.P.R. n°223/1989 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.
- **Per i servizi rivolti a persone con handicap grave permanente (con certificazione A.S.L.) e per anziani non autosufficienti (invalidità 100% con diritto all'indennità di accompagnamento), in relazione alle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali erogate al domicilio o in ambiente residenziale (a ciclo diurno o continuativo), la determinazione di eventuali contributi al costo dei servizi viene effettuata in base alla situazione economica del solo assistito.**

ART. 9

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

9.1. Il reddito si calcola a norma dell'art. 3 del DPCM 242/01, sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI - 730: quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori, ex art.3, comma 1, p.to a) art.3 DPCM 242/01.

- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, individuato secondo le componenti indicate ex art.3 DPCM 242/01, comma 2;

9.2. Dalla somma dei redditi dei suddetti elementi reddituali, così determinati, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €5.165,00, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, con contratto regolarmente registrato in capo ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare. Ciò secondo le prescrizioni dell'art.3 DPCM 242/2001 u.c..

ART. 10

MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

10.1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

10.2. Dal valore così determinato si detrae fino a concorrenza l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dei predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.644,00 .

10.3. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.

10.4. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione si applicherà pro quota.

- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n.242/01. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15.494,00 .Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui all'art.9, p.to1, lettera d).

10.5. Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20% .

ART. 11

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)

11.1. L'indicatore della situazione economica è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato a norma dell'art.10 del presente Regolamento.

ART. 12

SCALA DI EQUIVALENZA

12.1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono quelli

fissati dalla vigente normativa, e precisamente:

Numero dei componenti il nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I coefficienti sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori
- +0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa ex art. 5, comma 2 DPCM 242/2000. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

ART. 13

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

13.1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica come definito all'art.11 del presente Regolamento ed il parametro/coefficiente corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui all'art.12.

ART. 14

COMPETENZE

14.1. Le prestazioni agevolate saranno concesse dall'apposita Commissione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

14.2. L'esito dell'istanza di prestazione sociale agevolata sarà in ogni caso comunicato anche al richiedente. I richiedenti la cui domanda non sia stata accolta, ovvero coloro i quali siano incorsi in un provvedimento di sospensione, decadenza o riduzione dell'agevolazione, possono presentare istanza motivata alla Commissione Servizi Sociali entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esito.

14.3. Su tali ricorsi la Commissione Servizi Sociali effettuerà apposita istruttoria, svolgendo i necessari accertamenti ed emettendo, entro 30 gg. dalla data di presentazione degli stessi, apposito atto con cui verrà motivatamente determinato l'accoglimento ovvero il rigetto del ricorso stesso.

ART. 15

MINIMO VITALE

15.1. Il Minimo Vitale è rappresentato dal livello di reddito minimo da ritenersi indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni elementari del singolo, della coppia, del nucleo familiare.

Il Minimo Vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi (calcolata al 1° gennaio dell'anno per il quale si richiede la prestazione agevolata)

15.2. Il Minimo Vitale viene aggiornato annualmente

I limiti di Minimo Vitale, mensile ed annuo, definiscono la soglia al di sotto della quale :

- vengono attuati gli interventi di sostegno.

ART. 16

SOGLIE DI ACCESSO

16.1. L'accesso ai servizi comunali e la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati, servizio per servizio, da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

16.2. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale eventualmente disporre, per singoli, peculiari casi, supportati da congrua motivazione, trattamenti diversi da quelli tabellari, ivi incluse le ipotesi di concessione di gratuità per tutti i casi ritenuti socialmente rilevanti e stabilire ulteriori modalità di selezione dei beneficiari.

16.3. Gli interventi di sostegno economico e di esenzione saranno comunque soggetti ai limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente e graduati in base alla valutazione dell'urgenza ed alla gravità.

ART. 17

CONTROLLI

17.1. Il Comune ha piena facoltà di effettuare controlli, sia diretti che indiretti, tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente la prestazione sociale agevolata, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza, eventualmente con stipula di apposita convenzione con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

17.2. Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o dichiarazioni mendaci, fatta salva l'attivazione, da parte del Responsabile del Servizio, delle necessarie procedure di legge, verrà adottata ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi; i beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti all'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite.

CAPO II

ART. 18

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

18.1. L'erogazione di contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

Di norma tali interventi vengono limitati al singolo anno od a periodi inferiori.

18.2. Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per :

- **integrare il reddito familiare** al di sotto della soglia del Minimo Vitale;
- favorire la **permanenza** del nucleo familiare presso il proprio domicilio ;
- sopperire a **necessità di carattere straordinario**.

18.3. Alla valutazione di natura economica sarà accompagnata , per ogni contributo , una valutazione di carattere sociale , con la finalità di predisporre un progetto di massima , articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso.

18.4. In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale , non contemplati dai precedenti criteri , si potrà dare luogo alla erogazione di un contributo straordinario previa motivata e circostanziata relazione dell'Assistente Sociale, anche al di fuori dei limiti contemplati dal presente Regolamento, previa adozione di specifico atto della Giunta comunale.

ART. 19

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

19.1. Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è dichiarabile in presenza di una delle seguenti condizioni :

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati dal Minimo Vitale , salvo le circostanze particolari di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18;
- b) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, possano provvedere a garantire il Minimo Vitale ;
- c) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva non corrispondente a verità.

19.2. L'Amministrazione si riserva di escludere dai benefici economici o di sospendere l'erogazione di eventuali contributi nei confronti di coloro che, senza adeguata motivazione , rifiutino opportunità lavorative o altre opportunità, ritenute dell'Amministrazione comunale, idonee ad alleviare lo stato di bisogno.

ART. 20

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

20.1. Nel limite degli stanziamenti del bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica alternative ma equivalenti dal punto di vista funzionale :

- a) il "**SUSSIDIO DI MINIMO VITALE**" è teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione , abbigliamento, spese sanitarie, igiene della persona e conduzione della casa) , mediante buoni spesa o/e pagamenti soddisfatti direttamente da parte del Comune, qualora la situazione economica familiare fosse al di sotto della soglia di Minimo Vitale , così come definito all'art. 15 e con un massimo di €.100,00 mensili rapportati in modo da non superare il Minimo Vitale.

Le prestazioni sono erogate mensilmente e possono essere concesse per un periodo massimo di sei mesi.

- b) Il **"CONTRIBUTO ECONOMICO"** una tantum è teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e delle persone dovuto a cause straordinarie e, salvo casi eccezionali, non viene effettuato mediante l'erogazione di somme di denaro al beneficiario.

Possono essere concessi contributi "una tantum" per far fronte ai seguenti oneri :

- spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti ; spese comunque connesse alla salute della persona;
- bollette e utenze varie;
- rette per i pagamenti di servizi a favore di minori o anziani;
- oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza , il richiedente non sia in grado di sostenere , previo valutazione sociale.

20.2. La concessione di contributi una tantum è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture ,, bollette, ecc) e alla verifica della necessità del servizio e del suo effettivo utilizzo.

20.3. L'ammontare del contributo concesso non potrà di norma eccedere la cifra di € 300,00.

ART. 21

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

21.1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale , ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

21.2. Quando i parenti obbligati agli alimenti , che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo , vi si astengano, il Comune si attiverà comunque , in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza , salvo azione di rivalsa, nei confronti del parente obbligato agli alimenti, purché avente a sua volta un ISEE non inferiore al Minimo Vitale.

ART. 22

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

22.1. La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto all'Ufficio servizi sociali, corredata della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7.

22.2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

22.3. Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare , diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite , da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari , specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ART. 23

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

23.1. L'Ufficio comunale preposto è incaricato dell'istruttoria preliminare del caso , tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente Regolamento.

23.2. La definizione dei casi e la conseguente decisione di ammissione o diniego è formulata dalla Commissione Servizi Sociali, la quale adotta i propri provvedimenti.

23.3. Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione del richiedente, il competente Ufficio Comunale potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso: la mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di fornire le

informazioni richieste, senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

23.4. Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data dell'istanza.

CAPO III

ART. 24

REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4

24.1. Per determinare il concorso dell'utente al costo dei servizi si fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , calcolato secondo le modalità previste nei precedenti articoli.

24.2. Il Minimo Vitale costituisce la soglia di reddito al di sotto della quale servizi, ritenuti di particolare rilievo sociale , sono erogati a tariffa ridotta o gratuitamente.

24.3. Le tariffe sono determinate in rapporto al costo dei servizi e in base a scaglioni di reddito ISEE con percentuale di recupero differenziata per ogni singolo servizio, come da tabelle allegate.

24.4. La determinazione delle tariffe si uniforma ai seguenti criteri :

- a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo dei servizi in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- b) è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c) essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe sono soggette a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo sopracitato.

ART. 25

SOGLIE I.S.E.E. – TABELLE DI PARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE ANNUE DEI SERVIZI

AREA ANZIANI

□ Servizio di Assistenza Domiciliare (solo per residenti)

L'utente paga la prestazione oraria in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

Fasce I.S.E.E. (in €)	% di compartecipaz. alla tariffa max prevista per il Servizio
ISEE pari o inferiore al M.V.	10% del costo (purché non inferiore ad €1,00 all'ora)
ISEE sup. al M.V. da € 0 a € 2.500,00	40 %
ISEE sup. al M.V. da € 2.501,00 a € 5.100,00	60 %
ISEE sup. al M.V. da € 5.101,00 a € 7.700,00	80 %
ISEE sup. al M.V. da € 7.701,00 in poi	100%

□ **Integrazione della retta di ricovero nelle strutture a ciclo residenziale per anziani (R.S.A.) a carattere continuativo**

Fasce I.S.E.E. (in €)	contributo del Comune per compartecipazione al costo del Servizio
ISEE pari o inferiore al M.V.	massimo €.250,00 mensili (*)
ISEE sup. al M.V. da € 0 a € 2.500,00	massimo €. 150,00 mensili (*)
ISEE sup. al M.V. da € 2.501,00 a € 5.100,00	massimo €. 100,00 mensili (*)
ISEE sup. al M.V. da € 5.101,00 a € 7.700,00	massimo €. 50,00 mensili (*)
ISEE sup. al M.V. da € 7.701,00 in poi	nessuno

(*) si tiene conto anche di eventuale assegno di accompagnamento e/o altre entrate non computabili ai fini ISEE e la contribuzione del Comune non potrà, comunque, superare la differenza fra la retta mensile di ricovero e il reddito comprensivo dell'indennità di accompagnamento e/o altre entrate non computabili ai fini ISEE, come di seguito specificato.

Gli Ospiti delle R.S.A. provvedono al pagamento della retta giornaliera, fissata annualmente dalle relative Amministrazioni.

La disciplina dell'integrazione retta R.S.A. da parte dell'Ente è la seguente:

1. Hanno diritto a beneficiare dell'integrazione della retta della struttura a ciclo residenziale per anziani i richiedenti i quali abbiano un I.S.E.E. inferiore rispetto all'importo annuo massimo della retta della R.S.A. di ricovero, maggiorato dell'importo di cui al successivo punto 2).
2. L'ospite della R.S.A. partecipa comunque al costo della retta con il proprio reddito, comprensivo dell'assegno di accompagnamento. Necessità particolari ed eccezionali saranno valutate caso per caso.
3. L'Ente integra la retta mensile di ricovero presso la R.S.A. per la quota mancante con la modalità che segue :
 - a) integrazione pro quota, al netto dell'importo a carico degli Obbligati agli alimenti disciplinato dal paragrafo successivo (quindi, INTEGRAZIONE COMUNALE = retta mensile - (quota a carico dell'ospite dedotta dell'importo sub p.to 2 + quota carico Obbligati ex art. 433 c.c.).

□ **Azione di rivalsa / compartecipazione al costo della retta di ricovero nelle strutture a ciclo residenziale per anziani (R.S.A.) a carattere continuativo da parte degli obbligati agli alimenti ex art. 433 C.C.**

Il Comune:

□ In mancanza di mandato di gestione assume l'impegno al pagamento della retta solo per la parte in cui provvede all'integrazione della stessa.

E' fatta salva in ogni caso azione di rivalsa per l'importo a carico degli obbligati agli alimenti ex articolo 433 C.C. .

La misura della quota annua di integrazione posta a carico dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C. corrisponde ad un importo non superiore al 10% dell'I.S.E.E. dell'obbligato (purchè avente a sua volta un I.S.E.E. non inferiore al Minimo Vitale).

Sono esclusi dalla contribuzione da parte del Comune i non residenti o comunque coloro che hanno avuto domicilio di soccorso di altro Comune.

La presenza di beni immobiliari di proprietà e/o usufrutto del ricoverato è motivo di esclusione dall'ottenimento dell'integrazione alla retta.

In caso di richieste di utenti dichiaranti un reddito inesistente saranno attivati i controlli

fiscali previsti dalla legge.

AREA MINORI E FAMIGLIE

- **Servizio di Refezione Scolastica** (esclusivamente per utenti della scuola primaria di Silvano Pietra)

L'utente paga la tariffa del pasto annualmente determinata dall'Amministrazione in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

Fasce I.S.E.E. (in €)	compartecipazione alla tariffa a pasto max del servizio
I.S.E.E. da € 0 ad € 3.000,00	€1,00
I.S.E.E. da € 3.000,01 a € 6.000,00	€2,00
I.S.E.E. sup. a € 6.000,00	prezzo intero

Non residenti : NESSUNA AGEVOLAZIONE

Le esenzioni e le compartecipazioni del Comune per i servizi della scuola dell'infanzia saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento previa stipula di convenzione con gli enti aderenti.

CAPO IV

ART. 26

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 , i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune al fine di istruire le istanze prodotte ; saranno trattati presso una banca dati automatizzata , anche successivamente ad un eventuale determinazione del corrispettivo e/o contributo.

26.2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria , pena l'esclusione dal servizio richiesto o l'applicazione della tariffa massima.

In particolare , con riferimento al trattamento dei dati sensibili , saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 , n. 135.

26.3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge , tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano , nonché alcuni diritti complementari , tra cui il diritto di rettificare , aggiornare, completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali motivi possono essere fatti valere nei confronti del Comune, titolare del trattamento dei dati.

ART. 27

NORME INTEGRATIVE

27.1. Tutte le disposizioni statali o regionali, integrative o correttive emanate in materia di prestazioni sociali agevolate troveranno applicazione anche al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate, previa formale modifica del presente Regolamento.

ART. 28
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

28.1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE

29.1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.